



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Fasc. n. 81/2021

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Puleio

letto il ricorso che precede,

ritenuta la propria competenza,

letto l'art. 415 c.p.c.

F I S S A

per la comparizione delle parti e la discussione della causa l'udienza del 05.10.2021 ore 10.00.

D I S P O N E

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte (MIUR e Ufficio Scolastico regionale – Ambito Provinciale di Isernia) entro dieci giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i mezzi di prova ed in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Autorizza per gli altri convenuti la notificazione a mezzo delle seguenti modalità:

nel rispetto dei termini di notificazione, per consentire la costituzione in giudizio degli eventuali controinteressati nei termini di legge, mediante:

- la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'Autorità Giudiziaria presso la quale è pendente, il presente provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti intime, la generica indicazione dell'istante, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati, dei <<docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Isernia, classe di concorso A046 valide per gli aa.ss. 2020-2022 >>, , con l'avvertimento per il quale i convenuti hanno l'onere di costituirsi almeno dieci



giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio, e debbono essere indicati, ugualmente a pena di decadenza, i mezzi di prova ed in particolare i documenti, che devono contestualmente depositare, avviso che faccia altresì rinvio al **sito internet istituzionale del MIUR, al sito istruzionemolise.it, al sito istituzionale del Tribunale di Isernia**, e ad altri siti di consultazione diffusi nel settore della scuola, da individuarsi in **orizzontescuola.it** e **tecnicadellascuola.it**;

- la pubblicazione, nei siti indicati nella precedente alinea, di un avviso contenente i suddetti dati sintetici, nonché del ricorso nel testo integrale, avendo cura di far permanere l'avviso e il ricorso sui siti richiamati fino alla data della prima udienza.

Fa onere alla parte ricorrente di dimostrare in giudizio, alla prima udienza, l'esecuzione degli adempimenti richiesti, mediante idonee attestazioni della pubblicazione sia in Gazzetta Ufficiale (di cui sarà prodotta la copia), e sia nei siti internet richiamati (in questo secondo caso anche in relazione al periodo di inserimento, e al contenuto).

Vista la vigenza fino al 31.04.2021 del Protocollo per la gestione della fase di emergenza legata alla pandemia da Covid-19, elaborata da questo Tribunale,

dispone

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di note di trattazione scritta, da depositare fino a cinque giorni prima della data fissata;

avverte

che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

avverte

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verranno adottati fuori udienza i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento, mentre la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovranno essere adottati detti provvedimenti.

Invita

Le parti a produrre tutti i propri atti e documenti nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza;

Avverte

Che se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;

Riserva



L'assunzione di ulteriori determinazioni, qualora sia necessario procedere alla salvaguardia del contraddittorio;

Manda

alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Isernia, lì 25/02/2021

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Elvira Puleio

